

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante modifica della decisione 86/649/CEE che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo

(89/577/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che la peste suina africana è presente in Portogallo da molti anni;

considerando che con la decisione 86/649/CEE del Consiglio ⁽³⁾ è stato concesso un contributo finanziario per un periodo di cinque anni;

considerando che con la decisione 87/526/CEE ⁽⁴⁾ la Commissione ha approvato il piano potenziato di eradicazione della peste suina africana presentato dal Portogallo;

considerando che gli sforzi già compiuti hanno permesso di stabilizzare l'incidenza della malattia; che i mezzi impiegati devono tuttavia essere mantenuti e potenziati per poter eliminare la peste suina africana dall'intero territorio del Portogallo e contribuire così al completamento del mercato interno;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto alla Comunità un contributo supplementare per le spese connesse al proseguimento e al potenziamento del programma di eradicazione avviato nel 1987;

considerando che, per poter fruire dei risultati conseguiti, è opportuno accogliere tale richiesta in modo da mantenere e rafforzare l'azione sistematica già avviata;

considerando che per favorire la realizzazione del programma di eradicazione è opportuno stabilire disposizioni per la concessione di un anticipo parziale del contributo comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 86/649/CEE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
 - 2. La Comunità rimborsa:
 - il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, primo trattino;
 - il 30 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sostenute anteriormente al 1° gennaio 1989;
 - il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sostenute a decorrere dal 1° gennaio 1989.
- 2) All'articolo 7, paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:
 - Tuttavia, a decorrere dal 1989, i pagamenti possono essere anticipati, nei limiti degli stanziamenti disponibili, fino al 35 % dell'importo totale del rimborso annuo stimato, a condizione che le autorità portoghesi presentino alla Commissione i documenti giustificativi corrispondenti.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

⁽¹⁾ GU n. C 200 del 5. 8. 1989, pag. 9.

⁽²⁾ Parere reso il 13 ottobre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 306 del 28. 10. 1987, pag. 35.